

REGOLAMENTO (CE) N. 2611/95 DEL CONSIGLIO**del 25 ottobre 1995****che prevede la possibilità di concedere un aiuto nazionale per compensare le perdite di redditi agricoli causate da fluttuazioni monetarie in altri Stati membri**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

visto la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che, in particolare nel corso del primo semestre del 1995, i mercati agricoli hanno subito le conseguenze di fluttuazioni monetarie; che taluni produttori hanno potuto subire perdite di reddito a causa di fluttuazioni monetarie importanti verificatesi in Stati membri diversi dallo Stato membro di produzione;

considerando che, nei casi in cui i minori introiti siano valutati in base a criteri obiettivi, può essere concesso un aiuto nazionale temporaneo, non inteso a favorire una produzione particolare, allo scopo di compensare la perdita effettivamente accertata; che è necessaria l'adozione di misure a livello comunitario per consentire l'attuazione coerente della politica agricola comune;

considerando che tali misure eccezionali sono giustificate esclusivamente qualora si fondino sulle finalità specifiche, le circostanze e le peculiarità della politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Se circostanze fattuali possono giustificare che i produttori agricoli di determinati settori di produzione hanno subito perdite considerevoli di reddito in uno Stato membro, dovute a fluttuazioni monetarie importanti in altri Stati membri dall'inizio della campagna 1994/1995 ed entro il

31 dicembre 1995, a detti produttori può essere concesso, in base ad un finanziamento nazionale, un aiuto compensativo forfettario decrescente in 3 anni.

L'aiuto compensativo è al massimo pari alla perdita di reddito di cui sopra e non può essere concesso sotto forma di importo vincolato ad una produzione diversa da quella di un periodo fisso, corrispondente al periodo in cui si sono verificate le perdite di reddito. L'aiuto non può essere orientato verso una produzione particolare del settore interessato o essere subordinato all'esistenza di una produzione successiva a detto periodo.

Lo Stato membro stabilisce gli importi e le modalità degli aiuti e li comunica per approvazione alla Commissione. Le disposizioni procedurali dell'articolo 93 del trattato si applicano a prescindere dai criteri di cui all'articolo 92.

Articolo 2

Qualora, nei tre anni in cui l'aiuto può essere concesso, si constata, prima del pagamento della seconda o della terza quota annuale, un'evoluzione dei prezzi dovuta a fluttuazioni monetarie che compensi le perdite che hanno determinato l'aiuto, la Commissione determina, previa consultazione dello Stato membro interessato, la riduzione opportuna ovvero la soppressione delle quote ancora da pagare.

Articolo 3

Gli Stati membri non possono notificare progetti di aiuto a titolo del presente regolamento dopo il 30 giugno 1996.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA

⁽¹⁾ GU n. C 252 del 28. 9. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 287 del 30. 10. 1995.